

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	15	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione tariffe per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2006.
Data 25.01.2006				

L'anno **Duemilasei** il giorno **Venticinque** del mese di **Gennaio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serrelli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Vice Segretario Generale Dr.ssa Aresu Anna Maria**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- LOBINA ALDO	X		- CARTA MARIO	X	
- TREMULO PAOLO	X		- ATZERI GIULIO	X	
- PUSCEDDU M. BARBARA		X	- PERRA MARCO	X	
- FALQUI GIOVANNI		X			

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

PREMESSO CHE con deliberazione del C.C. n. 35 del 13/06/95 e successive modificazioni, il Comune di Sinnai si è dotato del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 7 del D.L. n. 392 del 27/12/00, convertito in L n. 26 del 28/02/01, stabilisce che, sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 22/97 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, c. 23 della L n. 448/98, secondo cui ai fini della determinazione del costo di esercizio dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 7, c. 2, lett. c) del D.L.vo n. 22/97, in deroga a quanto previsto dall'art. 61, c. 3 bis del D.L.vo n. 507/93;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 2 del 27/02/98, che stabilì di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, ai fini della determinazione del costo di esercizio dei servizi di NU, secondo quanto previsto dall'art. 49, c. 12 della L n. 449/97;

VISTO l'art. 27, c. 8 della L n. 448/01 il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEFomissis..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento";

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 è stato differito al 31/03/06 dall'art. 1, c. 156 della L n. 266 del 23/12/05;

DATO ATTO CHE:

- il C.C. con la deliberazione n. 84 dell'11/10/00 approvò il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi della facoltà, di cui all'art. 49, c. 1 bis del D.L.vo n. 22/97, come modificato dall'art. 33, c. 2 della L n. 488/99, di introduzione sperimentale

dal 01/01/01 della tariffa "Ronchi" (termine modificato di anno in anno avvalendosi delle proroghe di legge) con conseguente disapplicazione della normativa di cui al D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni, prevedendo nel contempo anche la costituzione di una società mista per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la riscossione della tariffa;

- il C.C. con propria deliberazione n. 12 dell'11/05/05 ha ulteriormente modificato l'art. 26 del suddetto regolamento, prorogando l'entrata in vigore della tariffa al 01/01/06;
- si sono allungati i tempi di costituzione della società di capitale per la gestione del servizio igiene pubblica in associazione con alcuni comuni limitrofi;
- si prevede la costituzione della suddetta società nel corso del 1° semestre 2006 e l'affidamento del servizio alla stessa a decorrere dal 01/07/06, rendendo così necessaria la proroga dell'entrata in vigore della tariffa fino all'affidamento in concessione del servizio alla costituenda società;

CONSIDERATO che l'art. 49, c. 1 del D.L.vo n. 22/97 impone l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine del periodo di transizione stabilito dall'art. 11, c. 1 del D.P.R. n. 158 del 23/12/99, prorogato dall'art. 1, c. 523 della L n. 266/05 al 31/12/06;

VERIFICATO che il costo del servizio a decorrere dall'esercizio 2005 è aumentato notevolmente in quanto costretti a conferire i rifiuti alla TECNOCASIC S.C. p A con costi di gran lunga superiori rispetto a quelli sostenuti con la ditta ECOSERDIANA S.p.A. fino al 31/12/04;

VISTE le tariffe applicate per l'anno 2005;

RAMMENTATO che a far data dal 01/07/06 il servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà gestito dalla costituenda società di capitale e contestualmente si applicherà la tariffa, pertanto, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.L.vo surrichiamato, è necessario raggiungere nell'anno in corso la piena copertura del servizio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale della tassa RRSSUU;

VISTI i DL.vi n. 507/1993 e n. 22/1997;

P R O P O N E

di stabilire per il corrente anno un adeguamento delle tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU., nella misura del 56,97%, necessaria al conseguimento di un gettito che consenta la copertura totale dei costi del servizio per il 1° semestre 2006, fino alla concessione del servizio alla costituenda società di capitale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione predisposta dal servizio tributi in data 18/01/06, che prevede un adeguamento tariffario nella misura del 56,97%, necessaria al conseguimento di un gettito che consenta la copertura totale dei costi del servizio per il 1° semestre 2006, fino alla concessione del servizio alla costituenda società di capitale.

CONSIDERATO che:

- nel corso del corrente anno verrà costituita una società di capitali per la gestione del servizio in forma associata con alcuni comuni limitrofi a partire dal 01/07/06;

- allo stato attuale non si è in grado di valutare quali saranno i costi del servizio e, conseguentemente l'adeguamento tariffario necessario per raggiungere la copertura totale dei costi;

TENUTO CONTO che:

- la tassa è un tributo, mentre la tariffa "Ronchi" è un corrispettivo che dovrà coprire interamente i costi del servizio;
- cambierà completamente il metodo di calcolo dei costi, che includeranno sicuramente alcuni costi che attualmente non vengono presi in considerazione per determinare il rapporto di copertura con la tassa; alcuni di questi costi da prendere in considerazione sono :
 1. la remunerazione del capitale investito;
 2. i costi amministrativi del personale addetto alla gestione della tariffa;
 3. i costi di riscossione dei proventi;
 4. i costi per la fatturazione, la tenuta della contabilità e la consulenza fiscale;
- una volta che verrà applicata la tariffa, il servizio gestito attualmente in regime di privativa comunale, diventerà rilevante ai fini IVA, per cui sarà possibile il recupero dell'IVA a credito sugli acquisti;
- dal lato entrate si dovrà applicare l'IVA al 10%, mentre non è chiaro se la tariffa dovrà ricomprendere l'addizionale e la maggiorazione ex ECA del 10%, che attualmente vengono incamerate dal Comune, ma non vengono prese in considerazione per il calcolo del rapporto di copertura dei costi del servizio;

ATTESO che la gestione del servizio in forma associata con alcuni comuni limitrofi, mediante la costituzione di una società di capitali, con allargamento del bacino d'utenza, e la riorganizzazione del servizio, comprendente anche la raccolta differenziata ed il recupero e riciclaggio dei rifiuti, dovrebbe consentire una razionalizzazione del servizio con raggiungimento di economie di scala, che dovrebbe consentire un abbattimento dei costi di gestione attualmente sostenuti in regime di privativa;

DELIBERA

- di stabilire per il corrente anno un incremento delle tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RRSSUU, come indicato nell'Allegato "A", nella misura del 10% che consente il conseguimento di un gettito per il 2005 pari a € 658.048,70 a copertura del 62,07% dei costi del servizio come determinati nell'Allegato "B".

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to SERRELI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ARESU

Publicato all'Albo Pretorio dal **08.02.2006** e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ARESU

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Sinnai, li **08.02.2006**

Il Funzionario Incaricato
Asuni